

proposta di legge n. 400

a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Massi, Ortenzi, Traversini, Marangoni, Romagnoli

presentata in data 18 marzo 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2013, N. 35
“NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLE FUNZIONI DEI COMUNI MONTANI”

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge è volta a recepire una legittima esigenza rappresentata dagli attuali amministratori delle Comunità montane, affinché possa essere attuata nel miglior modo possibile la legge regionale 35/2013 e si possa quindi addivenire alla trasformazione delle Comunità montane in Unioni.

L'esigenza da recepire è quella di evitare che le Comunità montane si trovino a dover rinnovare i propri organi, insediati dal 1° gennaio 2010, nel prossimo mese di maggio 2014, dopo le elezioni comunali, per poi doverli nuovamente ricostituire pochi mesi dopo, entro il mese di dicembre 2014, come previsto dall'articolo 5, comma 9, della l.r. 35/2013.

Al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa e la semplificazione delle procedure nella fase conclusiva dell'esperienza delle Comunità montane, si propone una modifica normativa alla l.r. 35/2013 che consenta agli attuali Presidenti di restare in carica, in qualità di commissari, fino alla data del 31 dicembre 2014, data in cui è previsto o l'insediamento degli organi dell'Unione montana ovvero, nel caso di mancata costituzione dell'Unione, lo scioglimento degli organi della Comunità montana e la sua definitiva soppressione (cfr. l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 5 comma 9 della l.r. 35/2013).

Si propone infine l'immediata eseguibilità della disposizione normativa proposta.

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 35/2013)*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani), sono inseriti i seguenti:

“10 bis. Per l'anno 2014, in caso di rinnovo della maggioranza dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità montana a seguito della tornata elettorale ordinaria, non si provvede al rinnovo del Consiglio comunitario e le funzioni degli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane sono svolte dai presidenti in carica, che assumono le funzioni di commissario straordinario dell'ente fino alla data del 31 dicembre 2014.

10 ter. Il commissario svolge le funzioni indicate al comma 10 bis sentito il parere del comitato composto dai sindaci dei comuni appartenenti alla Comunità montana.”.

Art. 2*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.